

**Causa C-472/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 settembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

**Data della decisione di rinvio:**

28 agosto 2020

**Attrice e appellante:**

Lombard Lízing Zrt.

**Convenuto e appellato:**

PN

**Oggetto della controversia nel procedimento principale**

Appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado in un contenzioso vertente su un contratto di mutuo espresso in valuta estera

**Oggetto e fondamento della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Conseguenze giuridiche dell'invalidità relativa all'oggetto principale del contratto e derivante dalla natura abusiva di una clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Determinazione di tali conseguenze giuridiche in una presa di posizione dell'organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro, la quale non è tuttavia vincolante per i giudici di grado inferiore – Normativa nazionale che stabilisce requisiti procedurali speciali in materia di invalidità dei contratti – Determinazione a posteriori delle conseguenze giuridiche per via legislativa – Effetto utile della direttiva 93/13

Fondamento normativo: articolo 267 TFUE

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se, qualora la clausola contrattuale abusiva si riferisca all'oggetto principale del contratto (mancata conformità dell'informazione sul tasso di cambio), con la conseguenza che il contratto non può sussistere e non vi è accordo tra le parti, la piena efficacia della direttiva 93/13 sia garantita dal fatto che, in mancanza di una disposizione integrativa del diritto nazionale, una presa di posizione dell'organo giurisdizionale supremo, che tuttavia non vincola i giudici di grado inferiore, fornisca orientamenti per dichiarare il contratto valido o efficace.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se sia possibile ripristinare la situazione originaria qualora il contratto non possa sussistere a causa della clausola abusiva relativa al suo oggetto principale, non vi sia accordo tra le parti e non possa neppure trovare applicazione la suddetta presa di posizione.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se, nel caso di una domanda di dichiarazione di invalidità dell'oggetto principale del contratto, in relazione a [tale] tipo di contratti, la legge possa imporre il requisito secondo cui il consumatore debba presentare, unitamente a tale domanda, anche una domanda diretta a far dichiarare la validità o l'efficacia del contratto.
  - In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, nel caso in cui non sia possibile ripristinare la situazione originaria, se i contratti possano essere dichiarati validi o efficaci per via legislativa *a posteriori*, al fine di garantire l'equilibrio tra le parti.

## Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

- Articoli 1, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29; rettifica in GU 2015, L 137, pag. 13)
- Sentenza della Corte del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282)
- Sentenza della Corte del 14 marzo 2019, Dunai (C-118/17, EU:C:2019:207)
- Sentenza della Corte del 3 ottobre 2019, Dziubak (C-260/18, EU:C:2019:819)

## Disposizioni di diritto nazionale richiamate

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959 che istituisce il codice civile), in vigore al momento della conclusione del contratto di mutuo controverso: articoli 200, 209, 209/A, 237 e 239/A.

- A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (legge n.°CXII del 1996 sugli istituti di credito e finanziari), in vigore al momento della conclusione del contratto di mutuo controverso: articolo 203.
- A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla regolamentazione di determinate questioni connesse a una pronuncia della Kúria (Corte suprema, Ungheria) resa nell'interesse dell'uniformità del diritto in merito ai contratti di mutuo conclusi dagli istituti di credito con i consumatori] (in prosieguo: la «legge DH 1»): articoli 1, 3 e 4.
- A [DH1 törvényben] rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (legge n. XL del 2014 relativa alle norme applicabili al rendiconto previsto nella [legge DH 1] nonché a varie altre disposizioni) (in prosieguo: la «legge DH 2»): articoli 1 e 37.

L'articolo 37 della legge DH 2 prevede requisiti procedurali speciali relativi all'invalidità dei contratti. Ai sensi di tale disposizione, può essere chiesta l'invalidazione del contratto solo chiedendo al contempo l'applicazione delle conseguenze giuridiche dell'invalidità, vale a dire la dichiarazione della validità del contratto o della sua efficacia fino al momento in cui se ne pronuncia la risoluzione. In caso contrario, la domanda non potrà essere esaminata nel merito.

- A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (legge n. LXVI del 1997 relativa all'organizzazione e all'amministrazione dei tribunali), in vigore al momento della conclusione del contratto controverso: articolo 33.
- A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (legge n. CLXI del 2011 relativa all'organizzazione e all'amministrazione dei tribunali) attualmente in vigore: articolo 25.
- Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről szóló 1/2010. (VI. 28) PK vélemény (parere 1/2010, del 28 giugno 2001, dell'Adunanza plenaria della Sezione civile della Corte suprema sulle conseguenze giuridiche dell'invalidità).

Secondo il punto 5 di detto parere, qualora la causa dell'invalidità possa essere eliminata o in seguito venga meno, il giudice può dichiarare che il contratto invalido sia valido, con effetto retroattivo dalla data della sua conclusione. La possibilità di dichiarare la validità del contratto costituisce un'alternativa equivalente al ripristino della situazione originaria. Se entrambe le conseguenze giuridiche sono applicabili, spetterà al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, decidere quale applicare.

- Presa di posizione adottata il 19 giugno 2019 dalla maggioranza del Consiglio consultivo della Kúria (Corte suprema), nel contesto dell'esame della

giurisprudenza relativa all'invalidità dei cosiddetti contratti di mutuo in valuta estera.

Tale presa di posizione, che non è vincolante per i giudici di grado inferiore, offre a questi ultimi, in caso di invalidità delle clausole contrattuali che pongono il rischio di cambio a carico del consumatore, due soluzioni parimenti fondate da un punto di vista dogmatico. Da un lato, il giudice può dichiarare valido il contratto di mutuo espresso in valuta convertendolo in fiorini ungheresi, con gli interessi ordinari al cambio del fiorino ungherese alla data di conclusione del contratto, maggiorato della differenza. Dall'altro lato, il giudice può altresì dichiarare valido il contratto fissando un massimale per il tasso di cambio tra la valuta e il fiorino ungherese e lasciando invariato il tasso di interesse stabilito nel contratto fino alla data della conversione in fiorini ungheresi.

### Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il convenuto nel procedimento principale (in prosieguo: il «convenuto») intendeva acquistare un'automobile sportiva di marca Rover. Disponeva di risorse proprie per 362 500 fiorini ungheresi (HUF)<sup>1</sup>, da integrare con un prestito di HUF 1 417 500. A tal fine, il 3 dicembre 2009, presentava una richiesta di finanziamento alla Lombard Finanszírozási Zrt., predecessore giuridico dell'attrice nel procedimento principale (in prosieguo: l'«attrice»). In tale richiesta di finanziamento risultava che il convenuto si impegnavano a versare i propri fondi il 3 dicembre 2009 e, in seguito, tra il 5 gennaio 2010 e il 5 maggio 2016, a pagare rate mensili di HUF 34 900, per un totale di HUF 2 689 225.
- 2 Il 4 dicembre 2009 la Lombard Finanszírozási Zrt., in qualità di mutuante, e il convenuto, in qualità di debitore, stipulavano un contratto individuale di credito al consumo espresso in franchi svizzeri a un tasso d'interesse variabile. Le parti contraenti fissavano le condizioni di rimborso del mutuo e pattuivano altresì che gli aspetti non disciplinati dal contratto sarebbero stati disciplinati dalle condizioni generali di commercializzazione dei crediti della Lombard Finanszírozási Zrt., che formano parte inscindibile del contratto.
- 3 Il 4 dicembre 2009 il convenuto firmava anche una dichiarazione di riconoscimento del rischio. Detta dichiarazione informava il debitore del rischio connesso al tasso d'interesse e delle possibili variazioni di tale tasso. Secondo tali

<sup>1</sup> Secondo il tasso di riferimento della Banca centrale europea, 1 euro equivaleva a HUF 269,14 al momento della conclusione del contratto controverso, vale a dire il 4 dicembre 2009, a HUF 313,33 al momento della risoluzione del medesimo contratto il 14 settembre 2015, a HUF 325,83 quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado dell'11 luglio 2019 e a HUF 365,53 alla data di deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, vale a dire il 30 settembre 2020. V., a tal proposito: [https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\\_and\\_exchange\\_rates/euro\\_reference\\_exchange\\_rates/html/eurofxref-graph-huf.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-huf.en.html)

informazioni, doveva essere preso in considerazione anche il rischio di cambio. Le rate mensili sono determinate in valuta estera, convertita in seguito in fiorini ungheresi, il che comporta una differenza nel tasso di cambio senza che possano essere previste le variazioni future di quest'ultimo. L'informazione generale relativa alla variazione nel tasso di cambio figurava nelle condizioni generali di commercializzazione dei crediti, alle definizioni «Modifica del tasso di cambio I» e «Modifica del tasso di cambio II».

- 4 La Lombard Finanszírozási Zrt. è stata sciolta per incorporazione il 31 agosto 2010 e il suo successore giuridico universale ha acquisito la qualità di attrice.
- 5 Il rendiconto stabilito dalla legge DH 2, adottata dal legislatore ungherese nel 2014, riguardava anche il contratto di mutuo concluso tra le parti del procedimento principale. In tale contesto, l'attrice liquidava a favore del convenuto l'importo che, ai sensi della legge DH 1, era stato calcolato abusivamente. Nel dettaglio figurava, inoltre, il 22,32 % come tasso annuo degli interessi ordinari, sia prima che dopo la modifica del contratto. Il convenuto non contesta detto rendiconto, che pertanto deve essere considerato accettato.
- 6 Il convenuto non ha rispettato le scadenze di pagamento delle rate. Per tale motivo, l'attrice ha risolto il contratto di mutuo il 14 settembre 2015, e ha in seguito adito il Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria) (in prosieguo: il «giudice di primo grado») contro il convenuto. Essa ha chiesto che il contratto di mutuo concluso tra le parti nel procedimento principale il 4 dicembre 2009 fosse dichiarato valido, con effetto retroattivo a decorrere dalla data della sua conclusione, di modo che il tasso d'interesse iniziale fosse fissato al 23,07 % annuo. Essa ha chiesto, inoltre, al giudice che, in esecuzione del contratto, il convenuto fosse condannato al pagamento di un capitale di importo pari a HUF 490 102 oltre interessi di mora, nonché alle spese sostenute dall'attrice.
- 7 Nella sua comparsa di risposta, il convenuto ha invocato la natura abusiva delle clausole del contratto di mutuo, che pongono integralmente a suo carico l'onere del rischio di cambio, e ha negato che l'informazione su tale rischio sia stata chiara e comprensibile. Egli ha altresì dedotto l'invalidità del contratto, in quanto non prevedeva un tasso d'interesse ordinario chiaro e definito, in violazione delle disposizioni applicabili del diritto ungherese. Il convenuto ha altresì contestato all'attrice di non aver allegato al contratto un calcolo dettagliato dell'evoluzione del debito, che avrebbe permesso un corretto controllo di quest'ultimo. Oltre a ciò, il convenuto ha presentato una domanda riconvenzionale nella quale ha affermato di aver versato all'attrice, dalla conclusione del contratto, la somma totale di HUF 3 151 644, mentre l'importo iniziale del prestito ammontava solo a HUF 1 417 500, cosicché egli considerava tutti i versamenti effettuati a partire da ottobre 2012 come pagamenti in eccesso. Nella sua domanda riconvenzionale, egli ha quindi chiesto al giudice di condannare l'attrice, sulla base dell'invalidità del contratto e a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento di HUF 1 734 144,

nonché di obbligare l'attrice a consegnargli il titolo di proprietà dell'autovettura Rover e di ordinare la cancellazione del diritto di opzione di quest'ultima.

- 8 Sebbene non abbia contestato il totale dell'importo del mutuo rimborsato fino allora dal convenuto, l'attrice si è invece opposta alla domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa, e non ha accettato neppure la compensazione che si chiedeva con essa. Inoltre, essa ha affermato di aver reso noto il rischio di cambio in modo chiaro e comprensibile. Oltre a ciò, a suo avviso, il fatto che il contratto non indichi il tasso degli interessi ordinari potrebbe, tutt'al più, comportare un'invalidità parziale che potrebbe essere sanata. Infine, l'attrice ha sottolineato che il convenuto non aveva contestato il tasso di interesse indicato nel rendiconto elaborato conformemente alle disposizioni della legge DH 2, di modo che il giudice poteva integrare il contratto con l'indicazione del tasso degli interessi ordinari facendone venir meno in questo modo l'invalidità.
- 9 Nella sua sentenza pronunciata l'11 luglio 2019, il giudice di primo grado ha qualificato il contratto controverso come contratto di mutuo espresso in fiorini ungheresi e lo ha dichiarato valido retroattivamente a partire dalla data della sua conclusione, fissando il tasso degli interessi ordinari in fiorini ungheresi al 23,07 % annuo, e ha respinto la domanda quanto al resto. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, esso ha condannato l'attrice a versargli la somma di HUF 462 419 e a consegnargli il titolo di proprietà dell'autovettura Rover, ordinando inoltre la cancellazione del diritto di opzione dell'attrice, e ha respinto la domanda riconvenzionale quanto al resto.
- 10 Quanto al tasso degli interessi ordinari in valuta estera, il giudice di primo grado ha dichiarato, nella motivazione della sentenza, che il tasso d'interesse indicato dall'attrice non poteva essere adeguatamente dedotto né dal contratto di mutuo né dalle condizioni generali di commercializzazione dei crediti e che tale tasso di interesse non era stato dimostrato. Il giudice di primo grado ha accolto la tesi del convenuto secondo cui gli interessi ordinari indicati dall'attrice erano contrari alla sostanza stessa del sistema basato sulle valute. Infatti, nel momento in cui le parti hanno concluso il contratto di mutuo, il tasso d'interesse dei mutui espressi in fiorini ungheresi si attestava attorno al 20 %, mentre il tasso d'interesse dei mutui espressi in valuta estera contratti nel corso dello stesso periodo era del 10 %, se non inferiore. Secondo il giudice di primo grado, spettava all'attrice dimostrare, a sostegno della sua domanda, il contenuto essenziale del contratto e il tasso degli interessi ordinari in valuta estera, cosa che essa tuttavia non ha fatto.
- 11 Per quanto riguarda le informazioni relative al rischio di cambio, basandosi al riguardo sulla direttiva 93/13, sulla sentenza della Corte del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750), nonché sulla decisione n. 6/2013 PJE della Kúria (Corte suprema), resa nell'interesse di un'interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile, il giudice di primo grado ha dichiarato abusiva la clausola contrattuale che poneva l'onere del rischio di cambio a carico del consumatore. Esso ha altresì dichiarato che tutte le conseguenze giuridiche dovevano applicarsi congiuntamente, sia quelle derivanti

dal carattere abusivo della clausola contrattuale che poneva a carico del consumatore l'onere del rischio di cambio, sia quelle derivanti dall'invalidità parziale a causa della mancata determinazione degli interessi.

- 12 Per quanto riguarda l'applicazione delle conseguenze giuridiche dell'invalidità, il giudice di primo grado si è basato sulla posizione del Collegio consultivo della Kúria del 19 giugno 2019. Esso ha dichiarato valido il contratto di mutuo tra le parti, considerandolo come espresso in fiorini ungheresi a causa della natura abusiva del rischio di cambio. Sulla base del rendiconto dedotto dall'attrice a proposito della differenza tra il totale delle rate mensili (HUF 2 689 225) e l'importo del prestito (HUF 1 417 500), esso ha fissato il tasso iniziale degli interessi ordinari al 23,07 % annuo. Tuttavia, tenuto conto della differenza tra i HUF 3 151 644 effettivamente pagati dal convenuto fino a quel momento e l'importo iniziale di tutte le rate mensili, che ammontava a HUF 2 689 225, ha obbligato l'attrice a versare al convenuto HUF 462 419 a titolo di arricchimento senza causa.
- 13 Avverso la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, l'attrice interponeva appello dinanzi al giudice del rinvio, che ha formulato una domanda di pronuncia pregiudiziale da sottoporre alla Corte di giustizia.

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 14 L'attrice chiede al giudice del rinvio la riforma della sentenza di primo grado nel senso di non qualificare il contratto di cui trattasi come contratto di mutuo espresso in fiorini ungheresi e di condannare il convenuto al pagamento della somma di HUF 490 102 per sorte capitale – somma che essa aveva chiesto anche in primo grado – nonché gli interessi di mora e le spese processuali sostenute dall'attrice. Essa chiede inoltre il rigetto integrale della domanda riconvenzionale del convenuto e l'eliminazione dal dispositivo della sentenza dei capi relativi alla consegna del titolo di proprietà dell'autovettura e alla cancellazione del diritto di opzione.
- 15 L'attrice fa valere che la dichiarazione di riconoscimento del rischio indicava inequivocabilmente che il convenuto doveva tener conto del rischio di cambio. L'attrice ha altresì attirato l'attenzione del convenuto sull'imprevedibilità delle future variazioni del tasso di cambio della valuta. Secondo l'attrice, il fatto che il debitore si accollì l'onere del rischio di cambio in cambio di interessi più favorevoli per lui non implica, di per sé, che il contratto di mutuo espresso in valuta estera sia contrario alla legge o al buon costume, né che esso sia usurario, né che abbia per oggetto una prestazione impossibile, né che sia simulato.
- 16 L'attrice invoca il punto 1 della decisione n. 2/2014 PJE della Kúria (Corte suprema), resa nell'interesse di un'interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile, secondo cui il consumatore sopporta il rischio di cambio senza limitazioni. Una clausola contrattuale relativa al rischio di cambio può essere soggetta a sindacato solo se, per un consumatore medio, normalmente informato e

ragionevolmente attento e avveduto, il suo contenuto non era né chiaro né comprensibile al momento della conclusione del contratto. Se tale consumatore ha potuto comprendere inequivocabilmente, sulla base dei termini del contratto e delle informazioni fornite dall'istituto finanziario, che il rischio di cambio gravava esclusivamente e illimitatamente su di lui e che le variazioni del tasso di cambio che potevano arrecargli pregiudizio non erano soggette a limiti massimi, la clausola di cui trattasi non può essere dichiarata abusiva. Secondo l'attrice, le informazioni che essa ha fornito sono conformi alle sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), e del 20 settembre 2017, Andriuc e a. (C-186/16, EU:C:2017:703). Essa ha sottolineato che poteva dimostrarsi inequivocabilmente, sulla base delle condizioni generali di commercializzazione dei crediti, che il debitore deve pagare anche le fluttuazioni del tasso di cambio e che tale tasso può essere soggetto a fluttuazioni estreme, le quali non sono limitate da un massimale.

- 17 L'attrice contesta la conclusione del giudice di primo grado secondo cui essa non aveva dimostrato il tasso d'interesse del 23,07% da essa stessa indicato. Infatti, nel corso del procedimento di primo grado, essa ha redatto un'esposizione dettagliata sull'importo degli interessi ordinari. Dichiarando valido il contratto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto anche modificare gli interessi ordinari prendendo come base il tasso di interesse applicabile alla valuta interessata e il differenziale. Infatti, la dichiarazione di validità del contratto non può comportare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale tra le parti tale da generare nel rapporto giuridico una manifesta sproporzione tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.
- 18 Nella sua comparsa di risposta in appello, il convenuto chiede la conferma della sentenza pronunciata in primo grado. Egli sottolinea che, secondo la Kúria (Corte suprema), le informazioni che devono essere fornite sul rischio di cambio devono considerarsi parte della prestazione principale e che, se tali informazioni mancano o presentano natura abusiva, il contratto non è più valido nella sua interezza. Allega varie sentenze singole a sostegno della sua posizione.

### **Breve esposizione dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 19 Il giudice del rinvio chiede, alla luce della precedente giurisprudenza della Corte di giustizia, che si chiariscano le opzioni che la legge può offrire al fine di dichiarare la validità e l'efficacia dei contratti in caso di invalidità riguardante il loro oggetto principale.